



Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella scuola

Operazioni anno scolastico 2023/2024

Scheda di approfondimento

WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

Sommario

PREMESSA.....	3
MOBILITÀ ANNUALE.....	3
DATE E TEMPISTICA.....	4
I RIFERIMENTI.....	4
DESTINATARI E PUNTI SALIENTI.....	5
DESTINATARI - PERSONALE ATA.....	6
DOCENTI NEO ASSUNTI.....	6
IL TESTO DELL'INTESA - LE NOVITÀ.....	7
UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI.....	7
UTILIZZAZIONE ATA - REQUISITI.....	8
UTILIZZAZIONE ATA - EX LSU.....	9
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.....	9
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Indicazione del comune.....	9
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Casi particolari - Allegato 1 CCNI 2019-2022.....	10
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Docenti - effettuazione dei movimenti.....	10
PRECEDENZE Docenti art.8 - ATA art.18.....	11
PRECEDENZE PERSONALI - Docenti art.8 c.1 punto III - ATA art.18 c.1 punto III.....	11
PRECEDENZE DI ASSISTENZA - Docenti art.8 c.1 punto IV - ATA art.18 c.1 punto IV.....	12
LA CONTRATTAZIONE REGIONALE.....	12
DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
PUNTEGGI UTILIZZAZIONI.....	14
PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE.....	14
LE OPERAZIONI.....	15
DA RICORDARE.....	15

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E CONSULENZE
[CONTATTARE LE NOSTRE SEDI LOCALI](#)

PREMESSA

La **mobilità annuale** è **materia di trattativa**, regolata da un **CCNI** (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo). L'ultimo, di durata triennale (aa.ss. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022), è **stato prorogato** in ultrattività per le operazioni relative all'a.s. 2023/2024, grazie ad una **Intesa** sottoscritta tra il ministero e i sindacati il 13 giugno 2023.

Il contesto attuale è **transitorio**, in quanto il **rinvio** (per legge) **al 1 settembre 2023** degli **obblighi di permanenza sulla sede** per i docenti neo-assunti (*nelle varie e successive revisioni dell'art.13 c.5 del DLgs 59/2017*) ha comportato **importanti aperture** anche in termini di accesso alle assegnazioni provvisorie.

I **docenti** immessi in ruolo o confermati in ruolo prima di quella data, **ora rientrano tra i destinatari**, mentre a partire dal prossimo anno scolastico, la modifica apportata dalla norma (blocco triennale) dovrà essere acquisita dal **CCNI 2024-2027** che si andrà a rinnovare.

È, però, importante sapere che la negoziazione del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del comparto Istruzione e Ricerca è ancora in corso e lì saranno declinate le procedure e criteri per definire il successivo CCNI.

MOBILITÀ ANNUALE

Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla **mobilità annuale** che consente di **prestare servizio** in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, **senza modificare la titolarità**.

Due sono le possibilità, che hanno finalità e requisiti diversi:

UTILIZZAZIONE (*all'interno della provincia tranne nei casi di esubero*)

Il personale soprannumerario oppure il personale trasferito d'ufficio perché perdente posto compresi i DSGA a seguito di dimensionamento, nello stesso anno o nei 9 precedenti, può prestare servizio su richiesta, per un anno, in altra sede rispetto a quella assegnata in titolarità.

I docenti titolari di posto comune, se specializzati, accedono su richiesta, all'utilizzazione su sostegno o su indirizzo didattico differenziato.

Inoltre, i docenti titolari su posto comune possono chiedere di essere utilizzati sui posti attivati nelle strutture ospedaliere/carcerarie, nell'istruzione per gli adulti e, nella primaria, sui posti di lingua inglese.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (*provinciale o interprovinciale*)

Un lavoratore della scuola può prestare servizio per un anno, per ragioni di ricongiungimento o cura, in una scuola più vicina alla residenza del proprio familiare.

DATE E TEMPISTICA

Personale docente (tutti i gradi)

dal 15 giugno al 5 luglio 2023 – modalità area Istanze OnLine

Personale docente a tempo determinato art.59

dal 15 giugno al 5 luglio 2023 – modalità cartacea su modello

Personale educativo e insegnanti di religione cattolica

dal 15 giugno al 5 luglio 2023 – modalità cartacea su modello

Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo)

dal 21 giugno all'7 luglio 2023 – modalità cartacea su modello

I modelli cartacei ufficiali sono disponibili sul sito ministeriale a [questo indirizzo](#).

Tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria dovranno svolgersi entro il 4 agosto 2023.

I RIFERIMENTI

- [CCNI Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - triennio 2019-2022](#)
- [Intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 sull'ultrattività del CCNI per l'a.s. 2023/2024](#)
- [Nota operativa 34778 del 14 giugno 2023](#)
- [Modulistica e autodichiarazioni \(sul sito del MIM\)](#)
- Contratto integrativo regionale (sulle materie di cui all'art.3 del CCNI)

Per la compilazione delle domande sono a disposizione i **moduli ministeriali** e i **modelli di dichiarazione personale da allegare**, nello speciale sul nostro sito.

SPECIALE MOBILITÀ ANNUALE

DESTINATARI E PUNTI SALIENTI

1. L'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria possono essere richieste a **prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale** purché in presenza dei requisiti previsti.
2. L'art.1 c.1 prevede l'applicazione del CCNI «*al personale docente educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato*».
3. I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2022/2023 **possono presentare domanda** sia di utilizzazione sia di assegnazione provvisoria (prov.le e interprov.le) secondo le disposizioni valide per tutti e **indipendentemente dal superamento o meno** dell'anno di prova e formazione.
4. È prevista l'assegnazione provvisoria per i **docenti assunti a TD** nell'a.s. 2022/2023 da procedura straordinaria art.59 comma 4 e 9-bis DL 73/2021, nonché i docenti di cui alla procedura straordinaria art.5-ter DL 228/2021. La **convalida della domanda è subordinata** al superamento del percorso annuale di formazione e prova (*fase 42 della sequenza*).
5. **Non sono consentite** le assegnazioni provvisorie nei confronti di **personale di prima nomina** (*si intende il personale che sarà assunto nell'a.s. 2023/2024*).
6. Le preferenze sono esprimibili tramite i **codici** di: scuola, comune, distretto (o distretto sub-comunale), provincia.
7. Per partecipare ai movimenti **con precedenza** è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di beneficio/assistenza/cura (o distretto sub-comunale) qualora, **successivamente**, si richiedano sedi relative **ad altro comune** (*salvo in alcuni casi*).
8. Quanto sopra **non è riportato** in riferimento al personale **art.21 legge 104/92**, a differenza di quanto prevede il CCNI mobilità e non è riportato nemmeno per le precedenza dei **genitori con figli fino a 6 anni e da 6 a 12 anni** nel paragrafo IV lett. l)-m).
9. Nelle condizioni sopra descritte, il codice-comune va inserito anche nel caso di comuni **con una sola** istituzione scolastica.
10. È confermato il ruolo della **contrattazione integrativa regionale (CIR)** per predisporre il quadro complessivo delle disponibilità e stabilire ulteriori forme di utilizzazione.
11. L'Intesa **delega anche ai CIR le disposizioni specifiche** per le province dell'Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) colpite dagli eventi alluvionali di maggio 2023.

Il CIR è consultabile sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di interesse.

DESTINATARI - PERSONALE ATA

1. Il riferimento continua ad essere il **CCNI 2019-2022** con le disposizioni di cui alla **nota operativa 34778 del 14 giugno 2023**.
2. Tutto il **personale ATA a tempo indeterminato** può presentare domanda secondo le disposizioni contenute nel CCNI prorogato per l'a.s. 2023/2024.
3. Alla mobilità annuale possono accedere i **DSGA immessi in ruolo da concorso ordinario** DD 2015 del 20 dicembre 2018.
4. È ammesso a partecipare alle operazioni anche il personale ATA a tempo pieno **ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co.**

Gli ex LSU, appalti storici ed ex co.co.co. immessi in ruolo con rapporto di lavoro a tempo parziale, non sono tra i destinatari delle assegnazioni provvisorie.

DOCENTI NEO ASSUNTI

I **docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s. 2022/2023** possono accedere, come tutti e alle medesime condizioni (comprese le precedenza), alla mobilità annuale sia provinciale che interprovinciale.

Con l'intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 è stata raggiunta una significativa apertura per i **docenti neo assunti a tempo determinato** che devono completare il percorso di formazione e prova.

Si tratta di:

- *Docenti da procedura straordinaria art.59 c.4 DL 73/2021*
- *Docenti da procedura straordinaria art.59 c.9-bis DL 73/2021*
- *Docenti da procedura straordinaria art.5-ter DL 228/2021*

Possono **presentare domanda di assegnazione provvisoria** (provinciale o interprovinciale) per l'a.s. 2023/2024 secondo quanto previsto dal CCNI e negli stessi termini, avvalendosi del modello cartaceo pubblicato sul sito ministeriale.

Per i docenti a TD, la **convalida delle domande** da parte degli UST è **subordinata al superamento** dell'anno di formazione e prova; rimangono, quindi, esclusi coloro che, nel corrente a.s. 2022/2023 per legittimo impedimento o per valutazione negativa, **abbiano rinviato o saranno chiamati a ripetere** il percorso.

IL TESTO DELL'INTESA - LE NOVITÀ

LE PARTI CONCORDANO CHE:

1. Per l'a.s. 2023/2024, **continuano ad essere applicate le disposizioni del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie** del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22...
2. ... laddove l'art.7 c.2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di ass.provvisoria, **la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria** di cui all'art.59 del DL 73/2021 convertita in L. 106/2021
3. ...la pubblicazione delle anzidette graduatorie (redatte dagli UST e riguardanti gli elenchi degli aspiranti e la valutazione delle domande) **deve intendersi come obbligatoria** e deve avvenire nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali..
4. A seguito delle modifiche apportate all'art.33 c.3 legge 104/1992 dal DLgs 105/2022 con il quale è stato **eliminato il referente unico all'assistenza**, le precedenze (...) vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nelle medesime disposizioni contrattuali, **senza più fare riferimento al criterio dell'unicità...**

UTILIZZAZIONE DOCENTI - REQUISITI

Possono presentare domanda:

- I docenti **dichiarati in soprannumero** rispetto all'organico della scuola di titolarità.
- I docenti che si trovano in **situazione di esubero provinciale** o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.
- I docenti **trasferiti a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (*dall'a.s. 2015/16 e successivi*) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nella ex scuola di titolarità.
- I docenti **restituiti ai ruoli** ai sensi dell'art. 7 del CCNI mobilità 2022/25, non soddisfatti nelle preferenze.
- I docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero**, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico **titolo di specializzazione** che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, **nello stesso grado di scuola**.
- I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie **nonché sulle sedi di organico dei CPIA** e sui posti relativi ai **percorsi di secondo livello** (ex corsi serali).

- I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese**, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l'utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- Gli **insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali** sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
- Il **personale ITP in esubero** che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali.
- Gli **insegnanti di religione cattolica** immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

UTILIZZAZIONE ATA - REQUISITI

Può presentare domanda:

- Il **personale ATA in soprannumero** sull'organico di titolarità, ivi compresi i DSGA
- Il personale ATA **trasferito a domanda condizionata** (oppure d'ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall'a.s. 2015/16 e successivi)
- Il **personale ATA restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza** ai sensi dell'art. 38 del CCNI mobilità 2022-2025 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
- Il **DSGA dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza
- Il personale ATA **dichiarato inidoneo** a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente
- Il personale ATA **senza sede definitiva**
- Il personale ATA assunto **a tempo indeterminato dal 1 settembre 2022, trasferito d'ufficio**
- Il personale ATA **in esubero** che abbia superato o stia frequentando i corsi di riconversione professionale
- Il **personale ATA proveniente da altra provincia** in cui ci sia situazione di esubero
- Il **DSGA** che, a seguito del **dimensionamento**, è stato assegnato in una scuola situata in **comune diverso** rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l'utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità
- Il personale ATA **già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate** che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso.

UTILIZZAZIONE ATA - EX LSU

Il personale ATA ex LSU internalizzato, che ha avuto la trasformazione del contratto da part-time a **tempo pieno** (*individuato con causale G7 - art.58 c.5 DL 69/13 - art.1 c.964 L178/20*) può accedere alle **utilizzazioni** se trasferito d'ufficio in quanto soprannumerario nella scuola di ex-titolarità.

Come per tutti, la presentazione della domanda è in modalità cartacea su modello ministeriale, da effettuarsi **dal 21 giugno e fino al 7 luglio 2023**.

Il punteggio è assegnato sulla base di quanto disposto alla tabella A dell'allegato E del CCNI 2022-2025 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA e nello specifico delle note g) e h) per quanto riguarda l'anzianità di servizio.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

È necessario il requisito di **ricongiungimento** (in alternativa):

- *al figlio*
- *al coniuge / parte unione civile / convivente di fatto (art.1 commi 36 e 37 L.76/2016)*
- *al genitore*
- *al convivente o altri parenti/affini purché conviventi*

Oppure per motivi di **grave esigenze di salute** del richiedente.

L'AP non può essere richiesta all'interno del comune. Fanno eccezione, e solo nei comuni suddivisi in **distretti sub-comunali**, i beneficiari di precedenza artt. 8 e 18 del CCNI.

L'assegnazione provvisoria è verso una sola provincia.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA - Indicazione del comune

Il codice sintetico del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento/esigenze di salute, **deve essere indicato obbligatoriamente per primo** (*può essere preceduto da preferenze puntuali di scuole all'interno del comune*) quando si intendono indicare preferenze **per altri comuni o scuole di essi** (CCNI art.7 c.8).

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche nel caso vi sia una sola istituzione scolastica.

La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) non annulla la domanda, **ma la limita esclusivamente alle sedi del comune** di ricongiungimento e alla stessa tipologia di posto/classe di concorso.

*Per ampliare le possibilità, sia nel modulo delle assegnazioni provvisorie che in quello delle utilizzazioni è stata inserita la casella in cui è **possibile dichiarare di essere in part-time** e con quante ore settimanali.*

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Casi particolari - Allegato 1 CCNI 2019-2022

FASE 41: docenti titolari su posto comune e **sprovvisi del titolo per insegnare su posto di sostegno**, che stiano concludendo il percorso di specializzazione o vi abbiano prestato servizio almeno 1 anno (senza distinzione tra ruolo o pre- ruolo) possono chiedere l'**assegnazione provvisoria interprovinciale anche su posti di sostegno**.

Le disponibilità sono determinate **dopo aver accantonato** un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Hanno priorità **solo i genitori beneficiari di precedenza**.

FASE 42: riguarda i docenti in servizio a TD, assunti ex DDG 85/2018 che si intende applicabile ai **docenti assunti a TD con procedura straordinaria art.59**, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Docenti - effettuazione dei movimenti

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per la classe di concorso di titolarità e **solo in subordine** verso altre classi di concorso o tipologia di posti per i quali si possiede l'abilitazione e/o la specializzazione. Pena l'annullamento è necessario, quindi, **sempre spuntare la tipologia di attuale titolarità** che rappresenta il primo movimento preso in esame.

Rimane fermo il **vincolo quinquennale** su sostegno, posti speciali e ad indirizzo didattico differenziato.

È disposta con le seguenti modalità:

- l'assegnazione provvisoria per lo **stesso grado**, classe di concorso/tipologia di posto precede quella tra titolari di **classi di concorso/tipologia di posto o gradi diversi**;
- le preferenze territoriali espresse nell'apposita sezione del modulo domanda **saranno progressivamente esaminate** nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste **diverse** da quella di appartenenza.
- Il docente **beneficiario di precedenza** di cui all'art.8 viene trattato **con priorità nell'ordine previsto** nella sequenza operativa.

PRECEDENZE

Docenti art.8 - ATA art.18

- *Gravi motivi di salute (personale non-vedente e emodializzato)*
- *Personale trasferito d'ufficio richiedente il rientro nella ex-scuola di titolarità*
- *Legge 104/92 o esigenze di particolari cure continuative*
- *Assistenza al disabile in situazione di gravità*
- *Genitore con figlio/a fino a 6 anni e (solo nell'interprovinciale) >6 fino a 12 anni*
- *Coniuge convivente di militare/diplomatico/prefetto trasferito d'autorità*
- *Espletamento di un mandato amministrativo*
- *Rientro dall'aspettativa sindacale*

La certificazione attestante la situazione di gravità del soggetto disabile (art.3 comma 3 L.104/92) può anche essere **"rivedibile"** purché la durata del riconoscimento travalichi l'inizio dell'anno scolastico.

PRECEDENZE PERSONALI

Docenti art.8 c.1 punto III - ATA art.18 c.1 punto III

Le **precedenze personali** per disabilità o particolari cure continuative hanno **disposizioni diverse da quelle di assistenza.**

- **Personale art.21 legge 104/92**

Beneficia di precedenza senza condizioni.

- **Personale (non necessariamente disabile) con gravi patologie e cure continuative**

Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di cura, oppure l'intero comune (il cui codice è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

- **Personale art.33 c.6 legge 104/92**

Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di residenza, oppure l'intero comune (il cui codice è sempre obbligatorio prima di altri comuni).

Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata **senza nessuna precedenza** su tutte le sedi indicate.

L'indicazione sintetica è obbligatoria anche se c'è una sola istituzione scolastica.

All'interno del comune non si beneficia di precedenza, salvo nel caso di suddivisione in più distretti sub-comunali.

PRECEDENZE DI ASSISTENZA

Docenti art.8 c.1 punto IV - ATA art.18 c.1 punto IV

- **Personale art.33 comma 5 e 7**

lett. g) genitore / adottante / tutore legale

lett. h) coniuge / unione civile / convivente di fatto (legge 76/2016)

lett. i) figlio/a

lett. l) lavoratrici madri/padri con figli fino a 6 anni di età

lett. m) lavoratrici madri/padri con figli da 6 a 12 anni di età (solo AP interprovinciali)

lett. n) parente / affine fino al terzo grado

In relazione alle lett. g)-h)-i)-n)

Sono decaduti i requisiti di esclusività all'assistenza e, pertanto, **non sussistono obblighi di autodichiarazione** circa l'essere referente unico.

Il diritto si esercita esprimendo preferenza verso una scuola del comune di assistenza, oppure l'intero comune (che è sempre obbligatorio prima di esprimere altri comuni).

Diversamente la domanda non viene annullata, ma valutata **senza nessuna precedenza** su tutte le sedi indicate.

*L'indicazione sintetica è obbligatoria anche se c'è **una sola istituzione scolastica**.*

*All'interno del comune non si beneficia di precedenza, salvo nel caso di **suddivisione in più distretti sub-comunali**.*

LA CONTRATTAZIONE REGIONALE

Determina i criteri di definizione del **quadro complessivo delle disponibilità**, distinte in posti dell'organico dell'autonomia, adeguamento di tale organico alle effettive esigenze di fatto, posti in deroga e quelli "non coperti" per normativa e/o istituti contrattuali.

Inoltre potranno essere previste **ulteriori forme di utilizzazione** al fine di rispondere a specifiche esigenze del territorio, nei limiti delle casistiche previste dal CCNI.

In alcuni casi, per i docenti, vengono declinate forme di **ottimizzazione-cattedra**.

È possibile anche definire **ulteriori criteri e modalità** di utilizzazione (es. *lo scambio-cattedre tra coniugi*) e/o le misure straordinarie per le zone già colpite dagli eventi sismici. A questi si aggiungono le recenti emergenze alluvionali delle province di Emilia Romagna e Marche (Pesaro, Fano e Urbino).

Non compete alla contrattazione regionale intervenire sulle assegnazioni provvisorie che restano, come sempre, regolate del contratto nazionale visto che i movimenti riguardano l'intero territorio nazionale.

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

Utilizzazioni

- dichiarazione personale cumulativa

non è necessaria altra documentazione in quanto la valutazione dei titoli del personale titolare di cattedra o posto è formulata dalla scuola in cui detto personale presta servizio, ai sensi dell'art. 1 commi 6 e 7.

Assegnazione provvisoria

- dichiarazione personale cumulativa

Precedenze

È necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, con gli allegati di file.

Rimane fermo l'obbligo di presentare le certificazioni mediche: nei casi di domanda con modalità online è possibile allegarle in formato file oppure su carta (alla scuola di servizio), seguendo quanto disposto all'art. 4 della OM 36/2023.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le **domande con procedura online** vanno inoltrate, entro le previste scadenze, utilizzando l'accesso di Polis "Domanda Mobilità in Organico di Fatto" tramite le credenziali digitali SPID/CIE.

Quelle in **formato cartaceo**, nei termini delle scadenze, vanno compilate sui moduli predisposti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-del-personale-docente-educativo-ed-ata-anno-scolastico-2023/24>

Le domande cartacee devono essere indirizzate all'**Ufficio Scolastico della provincia di titolarità**.

Per **destinazione ad altra provincia** le domande vanno indirizzate direttamente all'**Ufficio Scolastico della provincia richiesta**; l'UST di titolarità ne sarà informato per conoscenza (art. 9 comma 5 e art. 19 comma 3).

La destinazione delle domande degli **insegnanti di religione cattolica** è quella dell'Ufficio scolastico competente in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

Le domande dei **docenti neoassunti art.59** sono presentate su specifico modello cartaceo, differenziato per grado di scuola, disponibile sul sito del ministero nell'apposita sezione.

Le domande degli **insegnanti di religione cattolica** (Mod. UR1 e UR2) sono presentate **in cartaceo** alle Direzioni Regionali competenti in cui è ubicata la Diocesi richiesta.

PUNTO DI ATTENZIONE

Per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria del solo **personale ATA**, alcuni Uffici Scolastici Territoriali hanno predisposto una apposita piattaforma o indirizzo mail a cui inviare le domande.

È necessario **verificare a livello locale**, sul sito internet dell'UST o tramite le scuole.

*La nota operativa richiama esplicitamente che le domande, oltre a prevedere l'uso dei modelli pubblicati sulla sezione Mobilità del sito, «devono essere presentate secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (**posta elettronica certificata**)».*

PUNTEGGI UTILIZZAZIONI

Si considerano i **titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande** di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

Nei titoli di servizio va valutato anche l'anno scolastico in corso.

Per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare, è necessario che lo stesso vi risieda effettivamente, con iscrizione anagrafica precedente di **almeno tre mesi** rispetto alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di ricongiungimento a coniuge/parte dell'unione civile/convivente trasferito per lavoro, **si prescinde dall'iscrizione anagrafica.**

L'età dei figli è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i movimenti.

In **caso di parità di precedenza e di punteggio** prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

La valutazione è effettuata secondo le tabelle allegate al CCNI (All. 2 - docenti e personale educativo / All. 4 personale ATA) per le parti relative ai trasferimenti d'ufficio.

PUNTEGGI ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Il punteggio previsto per il ricongiungimento al genitore è attribuito **solo** nel caso abbia **un'età superiore a 65 anni** (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria).

Si considera il 31 dicembre anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni.

Nel caso di ricongiungimento al genitore di età fino a 65 anni, **è fatto salvo il requisito ma non l'attribuzione del punteggio.** Quindi l'assegnazione provvisoria è disposta con **punti zero.**

La **tabella di riferimento** è nel CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/2022:

per il personale docente ed educativo - Allegato 3

per il personale ATA - Allegato 5.

LE OPERAZIONI

PREFERENZE

I **docenti** esprimono le preferenze puntuali (di scuola) e/o sintetiche (comune, distretto) in **una sola provincia**, nel numero massimo di 20 se docenti di infanzia e primaria, e **fino a 15** se docenti di secondaria di primo o secondo grado.

Il **personale ATA** può indicare un massimo di **15 preferenze**, **nella stessa provincia**, attraverso i codici puntuali delle sedi e/o quelli sintetici di comuni, distretti.

ORDINE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni di utilizzazione precedono quelle di assegnazione provvisoria (si veda l'allegato 1 al CCNI per i docenti, e l'allegato 6 per gli ATA).

Le operazioni nell'ambito della provincia precedono quelle da fuori provincia.

Per i docenti, le operazioni sui posti di sostegno precedono quelle sui posti comuni. Per il personale ATA, la conferma a domanda nella scuola di precedente utilizzazione/assegnazione è disposta prioritariamente nel rispetto della sequenza delle fasi.

Nell'ordine delle fasi e per ciascuna di queste tipologie, si applicano le varie **precedenze spettanti per legge** (art. 8 e 18 del CCNI).

DA RICORDARE

La nota operativa prevede, per i docenti, che **non sia più richiesto il codice personale** in considerazione dei nuovi sistemi di autenticazione adottati (SPID/CIE).

Dalla voce **Altri servizi** si accede alla **Gestione allegati**, area sulla quale vanno pre-caricati i documenti per regolarizzare la domanda. Tali documenti, poi, devono essere **recuperati dopo il salvataggio del modulo compilato** affinché risultino effettivamente inclusi.

La domanda può essere sempre annullata e modificata **entro i termini di chiusura delle istanze**.

Se modificata, deve essere confermata e inoltrata nuovamente. Ogni nuovo invio sostituisce quello precedente.

Verificare che l'inoltro sia avvenuto: il **sistema invia una e-mail** all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'utente oppure è possibile la visualizzazione nello spazio-archivio.

ISCRIVITI

[ISCRIVITI.FLCGIL.IT](http://www.flcgil.it)

RIMANI AGGIORNATO

www.flcgil.it/newsletter

SEGUICI SUI SOCIAL



[@flccgilfanpage](https://www.facebook.com/flccgilfanpage)



[@flccgilnazionale](https://www.instagram.com/flccgilnazionale)



[@flccgil](https://twitter.com/flccgil)



[sindacatoflccgil](https://www.youtube.com/sindacatoflccgil)



FLC CGIL

*federazione
lavoratori
della conoscenza*